

“la collina”

ASSOCIAZIONE DI CULTURA, FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E RICERCA

STATUTO ASSOCIATIVO

Nuovo Statuto approvato dall'Assemblea dei soci dell'Associazione il 21 luglio 1999.
L'Associazione “la collina” è stata fondata a Siena il 20 aprile 1990.

Art. 1.

E' costituita dal 1990, come dispone il Codice Civile agli artt. 36 e seguenti, l'Associazione culturale non riconosciuta e senza fini di lucro denominata *Associazione di Cultura, Formazione, Comunicazione e Ricerca "la collina"*, con sede in Siena, Strada Massetana Romana 18, Codice fiscale 92006730524.

Art. 2.

L'Associazione di cultura “la collina” è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzzi di gestione, né in forma diretta né indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale, se non quelli previsti dalla legge.

Art. 3.

Sono scopi e finalità dell'Associazione:

- a. la promozione di attività formative ed educative,
- b. la promozione di attività di informazione ed orientamento al lavoro ed alle professioni del Terzo Settore, nonché del settore culturale ed artistico,
- c. l'attività di studio, ricerca, progettazione e consulenza nel settore non profit,
- d. lo sviluppo e la diffusione della cultura letteraria e storico-artistica,
- e. la salvaguardia e la cura dei beni culturali, ambientali ed architettonici,
- f. la promozione sociale e lo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini,
- g. contribuire alla diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli,
- h. contribuire alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive,
- i. contribuire alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica culturale e ricreativa.

Art. 4.

Per realizzare i propri scopi e finalità l'Associazione potrà operare:

- promuovendo la progettazione e realizzazione di corsi e seminari di formazione professionale e di orientamento al mercato del lavoro nell'ambito del non profit,
- promuovendo collaborazioni con gli organismi dello Stato ed Unione Europea,
- promuovendo e gestendo progetti di cooperazione internazionale,
- promuovendo e gestendo progetti di cooperazione sociale,
- promuovendo e organizzando mostre, convegni, dibattiti, attività editoriali,
- promuovendo e gestendo cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale,
- presentando proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi, partecipando alle forme decentrate di gestione del potere locale,
- partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale, ricreativo, sociale,

- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia,
- promuovendo iniziative di turismo sociale e culturale in Italia e all'estero,
- promuovendo iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio,
- promuovendo iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori, degli anziani e dei soggetti svantaggiati,
- promuovendo e gestendo i servizi di prossimità (relazionali): servizi sociali, servizi alla persona, servizi educativi,
- acquistando beni mobili ed immobili.

Eventuali altre tipologie di attività potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto.

Art. 5.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti i cittadini, di età non inferiore ai 18 anni, di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Al nuovo socio viene rilasciata la tessera sociale al momento della richiesta, successivamente entro 30 giorni il Consiglio Direttivo dovrà ratificare l'ammissione a socio iscrivendolo nel libro verbali. A tali compiti il Consiglio potrà delegare il Presidente o altro Consigliere. Qualora l'ammissione a socio fosse rifiutata lo stesso può ricorrere all'Assemblea, che delibererà in merito alla prima occasione utile.

Art. 6.

La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non è rivalutabile, non può essere trasmessa agli eredi e non viene restituita in caso di recesso.

Art. 7.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei deliberati degli organi sociali e degli eventuali regolamenti. Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo Statuto o dai regolamenti interni eventualmente emanati. I soci possono esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. In particolare, hanno il diritto di partecipare alle elezioni degli organismi dirigenti e di concorrere agli stessi.

Art. 8.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, espulsione e per il mancato versamento della quota sociale annuale. L'espulsione può essere decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi. Deve essere tempestivamente comunicata all'interessato con comunicazione scritta. Il socio espulso può presentare ricorso all'Assemblea dei soci avverso la decisione del Consiglio dandone comunicazione scritta al Presidente. Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei soci, che si terrà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e deciderà in merito.

Art. 9.

(omissis)

Art. 10.

Il sodalizio è articolato in 4 istanze:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente.

Art. 11.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. L'Assemblea indica le linee di sviluppo dell'Associazione culturale, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente Statuto. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e, contestualmente, elegge, tra i membri del Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed altre eventuali cariche sociali.

Delle deliberazioni e decisioni prese dall'Assemblea ne verrà data adeguata informazione e pubblicizzazione ai soci utilizzando: o manifesti o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, o comunicati inseriti all'interno di riviste edite dal sodalizio stesso, o l'iscrizione nel libro dei verbali.

L'Assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione o vi provvede in diverso modo il Consiglio. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, od ogni volta che ne faccia richiesta almeno 30% dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche trenta minuti dopo la prima. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola al momento della convocazione della stessa.

Art. 12.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica 4 anni, e sono rieleggibili più volte consecutivamente. Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di 3 e massimo 10 membri e può cooptare componenti nella misura del 30% dei componenti effettivamente eletti dall'Assemblea. I componenti dimessi o comunque decaduti potranno essere sostituiti dall'Assemblea dei soci. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento di incarichi o missioni effettuate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno ed ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo esegue il mandato ricevuto e deliberato nel programma assembleare. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di gestire le varie attività dell'Associazione; di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da portare all'approvazione dell'Assemblea dei soci; di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali; di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere anche non soci, anche prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi; di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

Art. 13.

Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un consigliere appositamente delegato dal Presidente.

Art. 14.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte, che potranno derivare anche da prestazioni svolte in esercizio di impresa.

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione. Successivamente, ne sarà data ampia informazione e pubblicizzazione utilizzando gli strumenti previsti all'art. 11 del presente Statuto.

Art. 15.

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti alla stessa. Tale Assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci contenente esplicitamente l'OdG. sullo scioglimento dell'Associazione. Qualora per tre successive convocazioni, a distanza di almeno 15 giorni l'una dall'altra, non fosse raggiunto il quorum di soci presenti, alla quarta convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell'avviso di convocazione.

Art. 16.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Dedotte le passività, il patrimonio residuo non potrà in nessun caso essere suddiviso tra i soci, ma andrà devoluto verso associazioni, enti morali o enti pubblici con finalità civili e sociali simili agli scopi stabiliti nel presente Statuto.

Art. 17.

(omissis)

Art. 18.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, decide l'Assemblea dei soci dell'Associazione a maggioranza assoluta dei partecipanti.